

Il 27 febbraio 2009 presso la sede della società SIRP S.p.A. con sede in Cologna Veneta (VR) si sono incontrati:

- la società stessa rappresentata da Riccardo Grotto, assistito da Franco Beltrame di Confindustria Vicenza
- e
- la FEMCA CISL in persona di Tania Bazzani in rappresentanza dei lavoratori dipendenti della predetta Sirp spa

Nel corso del presente incontro, nell'ambito dell'analisi dei risultati economici aziendali e della programmazione dell'attività per il 2009, alla luce dell'andamento di mercato analizzato per il breve e medio termine, l'azienda ha evidenziato due aspetti particolarmente negativi.

Da un lato i risultati economici che registrano cali di fatturato costanti negli ultimi 3 anni con un picco negativo nel 2008 che vede un'ulteriore diminuzione di oltre il 37% rispetto al 2007. Ciò determinerà una perdita per il 2008 di circa 1 milione di euro.

Dall'altro lato si deve constatare una forte contrazione di mercato; tale situazione determina una eccedenza di manodopera la quale risulta sovradimensionata rispetto alle esigenze che nel breve e medio termine si prospettano per la SIRP S.p.A.

Ciò induce le parti a concordare il ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà al fine di evitare i licenziamenti conseguenti all'evidenziato esubero di n.35 lavoratori.

Dopo ampia discussione le parti hanno pertanto convenuto di attivare il ricorso allo strumento del contratto di Solidarietà previsto dall'art.1 della legge 863/84 e successive integrazioni e modifiche, con le modalità di seguito precisate:

1. le parti confermano che le unità lavorative eccedenti alla data odierna rispetto ad un organico complessivo di n.80 dipendenti, sono pari a 35 unità;
  2. le parti concordano, con decorrenza 2 marzo 2009 e per la durata di 12 mesi, una riduzione dell'orario di lavoro mensile pari al 50% (con conseguente riduzione della retribuzione) per n.52 settimane consecutive, che sarà applicata sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale e sarà realizzata applicando a 78 lavoratori in forza la riduzione dell'orario mensile da 173 ore medie a 86,5 ore medie con una riduzione in percentuale pari al 50%;
  3. la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, alternando settimane intere di lavoro a tempo pieno con settimane a zero ore, garantendo comunque un orario medio mensile pari a 86,5 ore;
  4. per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:
    - la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto, fermo restando il minimo di ore previste dal presente accordo;
    - gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, rol, tredicesima mensilità, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti.
- L'Azienda nelle forme di legge (art.1 D.L. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art. 5 D.L. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale per le ore di lavoro non prestate in conseguenza dell'applicazione del regime di solidarietà.
5. le eventuali deroghe strutturali all'orario ridotto concordato verranno stabilite con un preventivo nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art.5 commi 10 e 11, legge 236/93.
  6. Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato, e quindi nelle settimane previste a zero ore, dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo ad alcuna delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario. Eventuali prestazioni di lavoro per soddisfare temporanee esigenze che richiedano la prestazione di lavoro per il mese intero con superamento della media di 40 ore settimanali, verranno attuate mediante ricorso all'Istituto della flessibilità.
  7. qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà far ricorso, previa consultazione con le OO.SS. alla Cassa Integrazione Guadagni fino a concorrenza dell'orario ridotto testé

concordato;

8. l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

9. le ferie maturate e non godute alla data del 31 Dicembre 2008 verranno interamente programmate e smaltite prima di far ricorso alla solidarietà.


10. nelle more per la concessione del decreto ministeriale che autorizzi il trattamento di cassa integrazione straordinaria, l'azienda anticiperà le quote di trattamento a carico dell'Inps alle normali scadenze di paga.

Letto, confermato e sottoscritto.

SIRP spa

SIRP SpA

CONFINDUSTRIA VI



FEMCA - CISL

FEMCA CISL

Lungadige Galtarossa 22

37133 - VERONA

cod. fisc.: 9314005 023 3